

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I E X):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 4
<i>In sede legislativa</i>	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i>	» 5
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
CONVOCAZIONI	» 11

AFFARI COSTITUZIONALI (I) e TRASPORTI (X) Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1967, ORE 17. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Ministro dei trasporti, Scalfaro.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (3415-ter).

Il deputato Minasi lamenta preliminarmente che le Commissioni, a suo avviso, sono chiamate ad esaminare un testo che non è

stato predisposto dal Comitato ristretto, secondo il mandato delle Commissioni, bensì dai relatori e da un ristretto gruppo di parlamentari chiamati a lavorare in sede non parlamentare. D'altronde, la distribuzione del nuovo testo e di alcuni emendamenti del relatore soltanto all'inizio della seduta non consente una discussione meditata e cosciente.

Il Presidente contesta le affermazioni del deputato Minasi, ricordando che il testo oggi in discussione è stato già esaminato dalle Commissioni riunite nella seduta dell'11 maggio ultimo scorso, quando fu richiesta alla Presidenza l'assegnazione alla sede legislativa. Per quanto riguarda, poi, la formulazione del testo, dichiara di essere in grado di affermare che esso è stato analiticamente esaminato dal Comitato ristretto.

Il Ministro Scalfaro ricorda che non si può far carico al Ministro o al Presidente se qualche membro del Comitato ristretto ne ha disertato i lavori. Il fatto che egli abbia invitato tutti, indistintamente, i membri del Comitato ristretto a partecipare ai lavori di determinazione del parere ministeriale sui testi predisposti, ritiene che debba considerarsi un atto di rispetto del Parlamento e non di trasferimento delle competenze.

Le Commissioni, quindi, non accolgono la proposta di rinvio della discussione, presentata dal deputato Minasi e a cui aderisce il deputato Pigni.

Le Commissioni, quindi, dopo ripetuti interventi dei relatori Mattarella e Mancini, del Ministro Scalfaro, dei deputati Nannuzzi, Degli Esposti, Tozzi Condivi, Jacometti, Fabbri Riccardo, Santagati, Cavallari Nerino e Marchesi, approvano gli articoli del testo del Comitato ristretto 1, 15, 25 e 37 con modificazioni e senza modificazioni gli altri articoli.

Accantonano la discussione degli articoli 30, 30-bis, 30-ter e 30-quater. Un emendamento presentato dai deputati Degli Esposti, Fabri Riccardo e Pigni, relativo alla commisurazione delle ritenute sulle retribuzioni alla effettiva durata delle astensioni dal lavoro, è ritirato in seguito all'assicurazione data dal Presidente Ballardini sulla prossima iscrizione all'ordine del giorno della I Commissione della proposta di legge n. 2963, di iniziativa del deputato Mosca, intesa a regolare la materia in via generale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Vice Presidente TOZZI CONDIVI e del Presidente BALLARDINI.*

PROPOSTE DI LEGGE:

SPECIALE e CORRAO: Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo (1995);

BONTADE MARGHERITA: « Integrazione della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo » (3970) (*Parere alla IX Commissione*).

Il Relatore Ruffini, sottolineato che la Commissione per la prima volta affronta l'esame delle proposte di legge, rileva come non sia opportuno attendere, per esprimere il parere, l'assegnazione della proposta di legge presentata dal deputato Di Piazza, perché essa affronta anche problemi di merito, che potrebbero comportare un iter procedurale più complesso. Ricorda che le proposte di legge hanno origine dal fatto che in fase di attuazione della legge 30 gennaio 1962, n. 18, che definì il risanamento dei quattro mandamenti interni della città di Palermo nonché delle zone radiali esterne Borgo e Danisiuni, come opere di interesse prevalente nazionale, sono sorti dubbi circa l'organo competente ad emettere i decreti di approvazione di esecuzione dei piani relativi.

Ritiene che la legge, che dovrà essere approvata dal Parlamento, debba essere scevra da qualsiasi dubbio, per evitare che eventuali impugnative sulla legittimità costituzionale comportino ancora ritardi nell'attuazione del risanamento. Le formule previste dalle proposte di legge, a suo avviso, non sono esenti da rilievi di costituzionalità, perché

trasferiscono ad organi delle Regioni competenze previste dallo Statuto come riservate allo Stato. Infatti, le opere di preminente interesse nazionale sono riservate alla competenza legislativa e amministrativa dello Stato.

Vero è che, a norma dell'articolo 20 dello Statuto, gli organi delle regioni nelle materie di competenza dello Stato svolgono attività amministrative secondo le direttive del Governo dello Stato. Ma il problema che oggi è all'esame della Commissione riguarda il trasferimento agli organi delle Regioni dagli organi dello Stato di funzioni attribuite costituzionalmente a questi ultimi.

Propone che la Commissione suggerisca alla Commissione di merito di valutare la opportunità di stabilire una delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni, analogamente a quanto previsto per le regioni a statuto ordinario o di ricorrere alla formula prevista dall'articolo 20 dello Statuto.

Il deputato Corrao lamenta che la Commissione abbia affrontato con ritardo l'esame delle proposte di legge e non concorda con il relatore sull'attribuzione della funzione amministrativa in materia di piani di risanamento agli organi dello Stato, perché essa rientra nell'ambito della materia dei lavori pubblici, attribuita alla Regione.

Invita il relatore, quindi, ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati dal deputato Speciale in sede di Commissione di merito e da questi trasmessi per il parere.

Il relatore Ruffini osserva che gli emendamenti non risolvono il problema, in quanto essi, prevedendo la trasformazione dell'interesse nazionale in interesse generale, danno una qualificazione alle opere che fanno venir meno anche la competenza legislativa dello Stato, per cui ne deriverebbe la incostituzionalità della legge sul risanamento e, quindi, dello stanziamento finanziario previsto.

Ribadisce che dovere della Commissione è di trovare una formula inattuabile dal punto di vista costituzionale, che favorisca lo snellimento delle procedure per attuare il risanamento.

Il deputato Corrao insiste sulla tesi che la formula della proposta di legge Speciale, per la sua natura di norma interpretativa, non comporta rischi e, pertanto, invita la Commissione ad esprimere il parere.

Il deputato Baroni si sofferma sull'analisi della natura giuridica dei piani di risanamento che, forse, a suo avviso, potrebbero rientrare nella materia urbanistica attribuita alle Regioni.

Il deputato Corrao ritiene che i piani rientrino nella materia dei lavori pubblici, anch'essi di competenza regionale.

Il Presidente Tozzi Condivi propone che, data la delicatezza della materia, la Commissione rinvi ad altra seduta il seguito dell'esame per consentire una maggiore meditazione del problema.

Si oppongono al rinvio i deputati Corrao e Baroni, mentre il relatore Ruffini si dichiara pronto a proseguire nell'esame delle proposte.

Sucessivamente il Presidente Ballardini, che ha, nel frattempo, assunta la Presidenza della Commissione, considerato che una soluzione affrettata potrebbe provocare vizio di illegittimità costituzionale nella legge che deve essere approvata e, quindi, un ritardo nelle opere pubbliche per il risanamento di Palermo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (3846);

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744) (*Parere alla IV Commissione*).

Il relatore Ruffini, dopo aver illustrato il disegno e le proposte di legge, di cui sottolinea le diverse soluzioni indicate in relazione alla costituzione ed alle competenze del Consiglio superiore, propone che la Commissione esprima parere favorevole ai provvedimenti in esame, condizionato all'accoglimento da parte della Commissione di merito dei seguenti principi: 1) in osservanza dell'articolo 113 della Costituzione, ammissione, avverso i provvedimenti in materia disciplinare, del ricorso al Consiglio di Stato; 2) estensione dell'elettorato attivo a tutti i magistrati, ivi compresi gli uditori giudiziari; 3) abrogazione delle limitazioni dell'elettorato passivo; 4) determinazione di un sistema elettorale che garantisca la rappre-

sentanza dei magistrati dei vari ordini di giurisdizione e delle correnti di opinione di minoranza.

Dopo intervento del deputato Nannuzzi, in relazione alla costituzione del Consiglio superiore, la Commissione, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

PROPOSTA DI LEGGE:

REALE GIUSEPPE e SAMMARTINO: « Modifiche nella dotazione delle qualifiche di direttore di divisione e di sezione dei ruoli organici del personale direttivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (*Parere alla X Commissione*) (2134).

Su proposta del deputato Nannuzzi, dopo interventi dei deputati Reale Giuseppe, che sottolinea l'aspetto funzionale del provvedimento, che comporta aumenti organici in relazione alle effettive esigenze della amministrazione; Pitzalis, che concorda con il deputato Reale, la Commissione rinvia l'esame della proposta di legge ad altra seduta per consentire al Governo di esprimere il proprio parere in merito.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e di difesa del suolo » (*Approvato dal Senato*) (3939).

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1484, relativa al Magistrato per il Po » (1237);

DEGAN ed altri: « Modifica alla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive integrazioni » (3745).

(*Parere alla IX Commissione*).

La Commissione approva, all'unanimità, il seguente schema di parere proposto dal relatore Baroni:

« La Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 3939, con le seguenti osservazioni:

1) l'articolo 6 deve avere carattere di assoluta eccezionalità e temporaneità, giustificandosi soltanto per le attuali carenze numeriche del ruolo degli ingegneri dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Deve, pertanto, essere precisato che il trattenimento in servizio del personale che abbia superato il limite di età non deve in alcun modo essere di ostacolo al normale sviluppo di carriera del personale che tale limite di età non abbia ancora raggiunto;

2) il coordinamento previsto dall'articolo 12 è richiesto da obiettive esigenze alle qua-

li le recenti alluvioni hanno dato nuova drammatica evidenza.

Nella emanazione delle norme delegate occorrenti per attuare il coordinamento, pertanto, dovrà tenersi presente che taluni degli interventi da coordinare rientrano nella competenza costituzionalmente garantita alle Regioni.

In ordine a tali interventi, l'attività di coordinamento attribuita agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici dovrà assumere forme rispettose delle competenze regionali (intese, accordo);

3) la deroga prevista dal penultimo comma dell'articolo 13 si giustifica per obiettive esigenze pratiche, in considerazione della gravità e della specialità della materia; tuttavia essa deve conservare carattere di assoluta eccezionalità;

4) talune materie, per le quali il disegno di legge contiene previsioni di spesa, rientrano nella competenza di Regioni a statuto speciale: la erogazione della spesa, quindi, deve rispettare tali competenze.

La Commissione non ha particolari osservazioni da fare in ordine alle proposte di legge n. 1237 e n. 3745, rilevando soltanto che quest'ultima (articolo 3, lettera z) fa espressamente salve le competenze statutarie delle Regioni ».

Al termine della seduta, su proposta del Presidente, la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione alla propria competenza primaria della proposta di legge n. 2589, assegnata alla VIII Commissione, vertendo su identica materia di quella della proposta di legge n. 3180, assegnata alla propria competenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1967, ORE 17,25. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

Su proposta del Presidente la Commissione inverte l'ordine del giorno nel senso di esaminare subito le proposte di legge abbinate nn. 3000 e 1164.

PROPOSTE DI LEGGE:

VIZZINI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale » (3000);

PERINELLI ed altri: « Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del codice penale » (1164).

Il Presidente ricorda i precedenti dell'esame ed interviene l'onorevole Martini Maria Eletta che sottopone all'attenzione della Presidenza la necessità di coordinare l'esame soprattutto della proposta Vizzini, che oltre alla abrogazione dell'articolo 553 del codice penale prevede modifiche degli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con i disegni di legge 556 e 1773 (stampato Senato) che modificano il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e che si trovano in discussione davanti l'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento.

Entrando nel merito del problema dichiara di essere favorevole alla proposta di legge Vizzini in quanto ritiene necessaria un'ampia informazione dei mezzi anticoncezionali sempre che sia basata su un principio scientifico e sempre che da questa più diffusa informazione esuli qualsiasi interesse di lucro.

Interviene, quindi, il deputato Riccio il quale chiede di poter acquisire le relazioni ed i documenti sui quali il Consiglio superiore della sanità ha espresso il parere in merito agli anticoncezionali e, propone, che la Commissione voglia chiedere, sulle due proposte di legge in esame, il parere della I Commissione Affari costituzionali.

Il Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1967, ORE 18,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile " Dell'adozione " ed inserimento del nuovo capo III con il titolo " Dell'adozione speciale " » (*Modificata dal Senato della Repubblica*) (1489-B).

Il deputato Dell'Andro riferisce favorevolmente sulla modifica introdotta dal Senato alle norme transitorie della proposta di legge.

Dopo interventi del Ministro Reale, che precisa le ragioni delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, la Commissione approva l'articolo 6 nella formulazione proposta dal Senato.

In fine di seduta, quindi, la proposta di legge n. 1489-B viene votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1967, ORE 17. — *Presidenza del Presidente GALLI.* — Intervengono per il Governo il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile Scalfaro e i Sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Caron, per il tesoro Agrimi, per la pubblica istruzione Elkan e per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550 sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (*Parere alla VII Commissione*) (3439).

Dopo illustrazione del relatore Lezzi, il quale prospetta tra l'altro la opportunità di aggiornare la indicazione di spesa e copertura in riferimento all'esercizio finanziario in corso, ed intervento del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole, a condizione che l'articolo 2 del disegno di legge risulti modificato nei seguenti termini:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 12.500.000 annue, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli: n. 2301 (lire 6 milioni), n. 2321 (lire 2 milioni) e n. 2341 (lire 2 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi; n. 1454 (lire 500 mila) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi; e n. 1201 (lire 2 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il deputato Raucci manifesta il contrario avviso della sua parte politica tanto sul merito del disegno di legge quanto sulle relative conseguenze finanziarie e rinnova le riserve già in altre occasioni sollevate per lo storno di stanziamenti di bilancio, che per la loro classificazione economica appartengono alla categoria dell'acquisto di beni e servizi in favore di voci di spesa per il personale, con conseguente peggioramento nella qualificazione nella spesa pubblica ed ulteriore ampliamento della parte rigida del bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione di un bacino di carenaggio in Taranto » (*Parere alla IX Commissione*) (3965).

In assenza del relatore Landi, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dei limiti di impegno per revisione dei prezzi contrattuali degli alloggi costruiti in base a leggi speciali per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (4001).

Su proposta del relatore Lezzi e dopo che il deputato Raucci ha riferito il contrario avviso della sua parte, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (4024).

Su proposta del relatore Lezzi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (4025).

Dopo illustrazione del relatore Belotti, la Commissione delibera di rimettere l'esame del disegno di legge alla competenza della Commissione in sede plenaria, accogliendo una richiesta avanzata dal deputato Raucci, il quale rileva l'assoluta necessità di acquisire dati e chiarimenti circa l'ammontare delle entrate della gestione di importazione di olii di semi *surplus* quali sin qui realizzate e quelle di prossima definizione, cui l'articolo 4 della iniziativa legislativa rinvia per la copertura di una quota parte della maggiore spesa implicata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (4045).

Dopo che il Relatore Barbi ha ricordato le conclusioni cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato al disegno di legge, nonché l'invito rivolto al Governo di prospettare una più congrua e adeguata indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa dal provvedimento implicata, la Commissione delibera di rinviare l'ulteriore esame della iniziativa legislativa, non essendo pervenuta, al riguardo, alcuna ulteriore comunicazione da parte delle amministrazioni interessate.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4000);

BELCI e BOLOGNA: « Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste » (3479);

(*Parere alla IX Commissione*).

In assenza del relatore Landi, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame del disegno e della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCIONTI ed altri: « Ordinamento degli istituti di istruzione e di formazione tecnica e professionale » (*Parere alla VIII Commissione*) (1961).

Su richiesta del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

DALL'ARMELLINA ed altri: « Integrazione della legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche » (*Parere alla XIII Commissione*) (2048).

Su proposta del relatore Butté e dopo interventi dei Sottosegretari Calvi e Agrimi, i quali riferiscono il consenso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge, trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 17 maggio 1967.

PROPOSTA DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Valutazione ai fini di pensione e dell'indennità di buonuscita di servizi e di periodi di studi universitari in favore di alcune categorie di personale militare » (*Parere alla VII Commissione*) (3121).

Dopo illustrazione del relatore Lezzi e dopo che il Sottosegretario Caron ha riferito il contrario avviso del Governo tanto sul merito della proposta di legge quanto sulle relative conseguenze finanziarie (precisando che l'iniziativa legislativa in esame comporterebbe certamente un onere per il bilancio dello Stato, poiché il contributo di riscatto a carico degli interessati riuscirebbe a coprire solo in parte la maggiore spesa implicata), la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dallo stesso relatore Lezzi, il quale si è riservato di acquisire, anche in collaborazione con il proponente, ulteriori dati e chiarimenti circa le implicazioni finanziarie derivanti dal progetto di legge in esame.

PROPOSTA DI LEGGE:

ERMINI e MARTINO GAETANO: « Promozione alla qualifica di direttore amministrativo di seconda classe del ruolo del personale di carriera direttiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » (*Parere alla I Commissione*) (3423).

Dopo illustrazione del relatore Barbi ed intervento del Sottosegretario Caron (il quale riferisce il contrario avviso del Governo), la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge implica un onere in misura indeterminata, a fronte del quale sono richiamati i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, senza che risulti peraltro indicata

la fonte di eventuali integrazioni ovvero la possibilità di riduzione di altre spese a compenso.

PROPOSTA DI LEGGE:

GHIO ed altri: « Modifiche alla legge 22 luglio 1966, n. 613 » (*Parere alla XIII Commissione*) (3535).

Su richiesta del rappresentante del Governo, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifiche alla legge 30 gennaio 1963, n. 141, per la sistemazione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile » (*Parere alla I Commissione*) (3640).

Su proposta del relatore Barbi e dopo interventi dei Sottosegretari Caron e Agrimi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

MILIA: « Contributo alle Compagnie Barracellari operanti in Sardegna e istituzione delle Compagnie Barracellari intercomunali » (*Parere alla II Commissione*) (3718).

Su proposta del relatore Barbi e dopo un intervento del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge non reca adeguata indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata, non risultando possibile, al momento, operare alcuna riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso, richiamato dall'articolo 11 del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

PEDINI ed altri: « Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che presta servizio nei paesi in via di sviluppo » (*Parere alla VIII Commissione*) (3957).

Dopo illustrazione del relatore Barbi (il quale chiede taluni chiarimenti circa la portata del secondo comma dell'articolo 3 della proposta di legge) e dopo che il Sottosegretario Elkan ha riferito il consenso del Ministero della pubblica istruzione sul merito della iniziativa legislativa, la Commissione delibera di

rinvviare la espressione del parere, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Caron, il quale riferisce che le amministrazioni finanziarie non hanno ancora ultimato la istruttoria intesa a definire le eventuali conseguenze finanziarie dal provvedimento implicate.

PROPOSTA DI LEGGE:

FUSARO: « Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali » (*Parere alla VIII Commissione*) (4011).

Su proposta del Presidente Galli e dopo interventi dei Sottosegretari Caron ed Elkan, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ». (*Parere alla I e alla X Commissione*) (3415-ter).

Su proposta del relatore Buttè e dopo ampia discussione nella quale intervengono il deputato Raucci, il Ministro Scalfaro, il Sottosegretario Agrimi, nonché il Presidente Galli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIV Commissione*) (3451).

Il Presidente Galli richiama le conclusioni cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato al disegno di legge ed il parere favorevole in proposito espresso.

Dopo aver ricordato che il provvedimento (che prevede la concessione di un contributo annuo di 95 milioni a partire dal 1966), mentre fornisce adeguata indicazione di copertura a fronte della prima *tranche* di spesa relativa al decorso esercizio finanziario, nulla dispone a riguardo della maggiore spesa implicata a carico dell'anno finanziario in corso (ancorché sul fondo globale 1967 risulti iscritto apposito accantonamento per lo specifico titolo di spesa oggetto del disegno di legge), dà conto di una lettera con la quale il Presidente della Commissione Orlandi ha inteso richiamare alla attenzione del Comitato pareri che

la necessità della indicazione di copertura per ogni legge di spesa discende direttamente dal disposto dell'articolo 81 della Costituzione, sicché ogni provvedimento che importi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato deve indicare esplicitamente i mezzi finanziari per fronteggiare la spesa implicata. Questo è il presupposto giuridico necessario per collegare ogni nuova spesa con la copertura accantonata sul fondo globale e senza del quale mancherebbe titolo per operare la riduzione del fondo medesimo e la istituzione del nuovo capitolo di spesa. A conferma di ciò basti ricordare che l'elenco che specifica le destinazioni disposte sul fondo globale non costituisce parte integrante del testo legislativo ed è quindi incapace di porre vincoli e raccordi tra spesa e copertura richiesti dalla norma costituzionale.

Poiché si tratta di una importante questione, con rilevanti implicazioni a proposito della corretta interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione e del principio secondo cui la semplice iscrizione nel fondo globale di una spesa non può costituire di per sé copertura della spesa stessa, la lettera del Presidente Orlandi conclude con l'invito a sottoporre nuovamente all'esame del Comitato il disegno di legge n. 3451 ed il parere in proposito espresso nella seduta del 9 maggio 1967, al fine di considerare la opportunità di condizionare il parere favorevole all'accoglimento, da parte della competente Commissione di merito, di una conveniente integrazione della indicazione di copertura formulata all'articolo 2 del disegno di legge, in riferimento agli oneri dal provvedimento implicati a carico dell'anno finanziario 1967, all'uopo richiamando una corrispondente riduzione del fondo globale dell'anno finanziario medesimo, ove appunto risulta accantonata una congrua posta per tale specifico titolo di spesa.

Il Sottosegretario Caron ricorda che l'articolo 15 della legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario in corso specificamente autorizza il Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli del fondo globale per l'anno finanziario in corso a quelli di competenza delle amministrazioni interessate le somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti di spesa con copertura a riduzione del fondo globale medesimo, venendo così a rappresentare lo specifico raccordo tra spesa e copertura, quale richiesto dall'articolo 81 della Costituzione; d'altra parte richiama all'attenzione del Comitato una serie di provvedimenti

per i quali la Commissione bilancio non ritiene indispensabile la esplicitazione del riferimento al fondo globale di un bilancio perfezionatosi successivamente alla presentazione al Parlamento delle singole leggi di spesa.

Dopo brevi interventi dei deputati Goehring e Raucci, del Sottosegretario Agrimi e del Presidente Galli, la Commissione delibera di rimettere alla competenza della Commissione in sede plenaria il riesame del disegno di legge e del parere in proposito espresso nella seduta del 9 maggio scorso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CERVONE e LETTIERI: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » (3052).

Il relatore Girardin presenta un nuovo testo dell'articolo 5 — eventualmente da collocare, in sede di coordinamento, come secondo comma dell'articolo 1 — che completa le ipotesi di titolarità degli esercizi di vendita dei prodotti surgelati. Il Sottosegretario Picardi, aderendo a questa nuova formulazione, propone di aggiungere un ulteriore comma tendente a prevedere l'istituzione di una speciale licenza esclusivamente riservata ai prodotti surgelati.

S'oppongono a quest'ultima proposta i deputati: Olmini, Piccinelli, Origlia, Ceravolo e lo stesso relatore Girardin, sulla base di diverse motivazioni, tutte, comunque, dettate dalla preoccupazione di aumentare i costi di distribuzione in seguito all'eccessiva polverizzazione delle rivendite e di preparare incautamente i presupposti per una rete monopolistica di distribuzione di alcuni prodotti surgelati.

In relazione al problema della collocazione del nuovo testo dell'articolo 5 proposto dal Relatore, il deputato Merenda, soffermandosi sulle diverse categorie di titolarità ipotizzate, si domanda se le disposizioni di cui all'articolo 1 e al nuovo articolo 5 non possano essere interpretate nel senso di individuare alcuni commercianti abilitati alla vendita di prodotti surgelati in genere e di altri com-

mercianti abilitati solamente alla vendita di surgelati in stretto rapporto alla gamma merceologica per la quale è stata originariamente loro concessa la licenza di vendita. Si apre quindi un'ampia discussione su questo punto, cui partecipano: il presentatore Cervone, per esplicitare l'autentica intenzione dei compilatori della proposta di legge, diretta a liberalizzare al massimo la vendita dei prodotti surgelati; del deputato Biaggi Nullo, che sottolinea la portata rivoluzionaria del provvedimento, proprio in quanto la vendita indifferenziata di una categoria di prodotti d'avvenire come i surgelati costituisce un'evidente rottura del sistema distributivo vigente considerato ormai superato; Romualdi, per dichiararsi favorevole ad una disciplina differenziata, in cui permangano da una parte negozi specializzati alla esclusiva vendita dei surgelati in genere e dall'altra commercianti abilitati alla vendita dei surgelati connessi al proprio settore di attività; Olmini, il quale si dichiara favorevole all'approvazione del solo testo Girardin; Piccinelli, per sottolineare la possibilità di frodi in un sistema misto e la conseguente necessità di una specificazione dell'attività, soprattutto per la vendita delle carni e dei prodotti ittici; Colleoni, per proporre, trattandosi di una materia del tutto nuova, un Comitato ristretto che approfondisca la materia stessa.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 nella seguente formulazione proposta dal relatore Girardin, restando inteso che l'articolo stesso potrà essere collocato, in sede di coordinamento, come secondo comma dell'articolo 1:

« Il titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari con licenza non conforme a quanto prescritto dall'art. 1 potrà ottenere la licenza per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente ».

Sull'articolo 6 il deputato Demarchi presenta un emendamento diretto a conferire all'autorità locale un potere discrezionale nella concessione di licenze di vendita per prodotti surgelati « tenendo conto degli usi e delle necessità locali ». Dopo che il deputato Merenda, il Relatore ed il rappresentante del Governo manifestano la loro opposizione a tale emendamento e dopo che il deputato Titomanlio Vittoria ha ritirato due suoi emendamenti volti, a suo avviso, a meglio completare la disciplina prevista in quell'articolo, la Commissione approva l'articolo 6 della proposta di

legge nel testo originario e senza modificazioni.

Il rappresentante del Governo presenta a questo punto un nuovo testo sull'articolo 7 diretto a stabilire i tempi di raccordo fra l'emanazione del Regolamento previsto ai sensi dell'articolo 3-bis e l'entrata in vigore della legge.

La Commissione, ascoltato un breve intervento del deputato Baldi Carlo che si dichiara d'accordo sui « tempi lunghi » dell'emanazione del regolamento e dell'entrata in vigore della legge, approva il testo dell'articolo 7 presentato dal Governo nella seguente formulazione:

« Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 3-bis, entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto articolo 3-bis ».

In stretta relazione all'approvazione di quest'ultimo articolo presentato dal Governo nel corso della seduta, la Commissione approva pure il seguente ordine del giorno del deputato Piccinelli volto a risolvere in sede di regolamento il problema delle frodi che egli aveva precedentemente posto all'attenzione della Commissione:

« La XII Commissione industria, commercio e artigianato della Camera,

riunita per discutere la proposta di legge n. 3052

invita il Governo

a voler, in sede di approvazione del regolamento di esecuzione della legge stessa, esaminare la opportunità di introdurre norme idonee ad impedire frodi a danno dei consumatori acquirenti di pesce e carni fresche, prevedendo il divieto della concessione della licenza di vendita di questi prodotti ai rivenditori di prodotti freschi della stessa specie o, ove ciò non si rendesse indispensabile, a prevedere l'obbligo della apposizione di particolari timbri indelebili su tali prodotti surgelati ».

La Commissione vota quindi nel suo complesso a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge n. 3052.

Il Presidente Giolitti chiede infine l'autorizzazione — che gli viene accordata — a procedere al coordinamento dei diversi articoli approvati.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale » (3442)

Prosegue la discussione generale.

Il deputato Di Vagno, rievocate le speranze, le aspettative e quindi le delusioni suscitate dalla legge petrolifera del 1957, che tuttavia, a suo giudizio, presenta alcune voci positive come quella di aver fatto conoscere il sottosuolo nazionale attraverso le 333 perforazioni promosse, si dichiara favorevole al presente disegno di legge come censimento integrativo delle possibilità energetiche nazionali nel sottosuolo marino. Riconosce fondati i presupposti, la sistematica e le finalità del disegno di legge che riserva all'ENI una posizione « speciale », in quanto l'Ente di Stato dispone dei quadri e della capacità per affrontare la difficile impresa di una esplorazione sottomarina; tuttavia esso non deve correre rischi eccessivi e troppo costosi, onde è giusto prevedere una situazione di preminenza, ma non di monopolio nella ricerca.

Preoccupazione del gruppo socialista è che l'E.N.I. operi sotto il controllo degli organi istituzionali dello Stato, in particolare, sotto il controllo del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ed a tal fine è indispensabile che esso assuma posizioni di maggioranza nelle società eventualmente da costituire con altre imprese.

Anche ai fini di questa esigenza di chiarezza e di organicità, il gruppo socialista postula un modello unico di bilancio per l'E.N.I. e per gli operatori interessati alla ricerca nel sottosuolo marino, nonché alcune modifiche al sistema delle facilitazioni fiscali che meglio andrebbero disciplinate attraverso il metodo del rimborso.

Interviene quindi il deputato Cataldo, il quale, premesso di condividere le finalità di fondo del disegno di legge in discussione, dichiara di limitare il suo discorso agli aspetti più discutibili del provvedimento ed a certi indirizzi di riforma della legge petrolifera del 1957.

Preannuncia alcuni emendamenti del gruppo comunista volti a sventare la possibilità che attraverso il sistema delle società collegate possano essere assicurate ad operatori privati posizioni di privilegio che lo Stato ha il dovere di riservare esclusivamente all'E.N.I.: considera preoccupanti sintomi di questo indirizzo l'esiguità del canone fissato, la riduzione delle *royalties* dal 18 all'8 per cento, le facilitazioni nel pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, l'eccessiva liberalizzazione prevista all'articolo 37, pur sussistendo gli istituti della prospezione esclusiva e del 25 per cento di prelazione a favore dell'E.N.I.

Avviandosi alla conclusione, dichiara che il gruppo comunista si batterà per ottenere l'affermazione delle linee seguenti:

- a) diritto dell'Ente di Stato di partecipare allo sfruttamento degli idrocarburi comunque rinvenuti da altri operatori, entrando in compartecipazione con essi in posizione di parità (50 per cento), secondo quanto già previsto nelle legislazioni francese e olandese;
- b) possibilità per l'ENI, nelle aree ad esso riservate, di associarsi con terzi, ma sempre in posizione maggioritaria;
- c) destinazione prioritaria degli idrocarburi rinvenuti verso il mercato nazionale;
- d) opzione all'ENI per l'acquisto di tali idrocarburi a prezzi che riflettono gli effettivi costi.

Coglie infine l'occasione per segnalare quanto spesso accade nelle aziende del gruppo E.N.I., in cui il trattamento ai lavoratori si è rilevato, purtroppo, molte volte peggiore di quello riservato dalle aziende private del settore ai propri dipendenti.

Il Presidente Giolitti dichiara quindi chiusa la discussione generale sul disegno di legge n. 3442 ed annuncia che martedì prossimo, 30 maggio, la Commissione ascolterà le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1967 ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, MARTONI.

PROPOSTA DI LEGGE:

ZANIBELLI e PATRINI: « Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (E.N.P. A.V.) » (3368).

Il Sottosegretario di Stato Martoni presenta, a nome del Governo, alcuni emendamenti al testo della proposta di legge.

Il Presidente Zanibelli rinvia la discussione degli articoli al fine di consentire la diffusione ed una preliminare valutazione degli emendamenti presentati.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbli-

gatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (3836) .

Il Presidente Zanibelli, sostituendosi al Relatore assente, ricorda che il relatore medesimo aveva proposto la modifica dei premi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dai raggi X e sostanze radioattive, in una diversa proporzione a seconda dell'installazione degli apparecchi di diagnostica e di terapia, e successivamente un articolo aggiuntivo per l'aggiornamento dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, alle nuove disposizioni del Testo unico degli infortuni sul lavoro e all'esigenza di un più elevato massimale retributivo ai fini della liquidazione delle rendite.

Il Sottosegretario di Stato Martoni fa presente che il Governo è favorevole alle proposte modifiche concernenti la determinazione dei premi assicurativi, mentre non può ancora esprimersi definitivamente sulle modifiche concernenti l'articolo 8 della legge n. 93, presentate successivamente dal Relatore.

Dopo interventi dei deputati Mazzoni, Biagini e Cengarle, la Commissione delibera di rinviare la discussione del disegno di legge, onde consentire al Governo una più completa valutazione degli emendamenti proposti dal Relatore.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Zanibelli, a seguito delle segnalazioni pervenute dai gruppi, informa che il Comitato ristretto nominato per l'esame delle proposte di legge concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nn. 336, 345 e 346 risulta costituito dai deputati Gitti, Bianchi Fortunato, Santi, Berlinguer Mario, Di Mauro Luigi, Abenante e Cruciani, e che il Comitato ristretto nominato per l'esame del disegno di legge n. 3837, concernente il contributo dello Stato alle Casse mutue artigiane, risulta costituito dai deputati Nucci, Gitti, Bianchi Fortunato, Mazzoni, Di Mauro Luigi, Armaroli e Pucci Emilio.

Sull'ordine dei lavori della Commissione intervengono poi i deputati: Mazzoni, che sollecita l'esame delle proposte di legge concernenti il riconoscimento dei contributi figurativi agli effetti della pensione di anzianità e le proposte di legge relative al Fondo di previdenza degli autoferrotranvieri; il deputato Santi, che sollecita l'esame della proposta di legge Darida n. 3021 sull'aumento dell'assegno continuativo agli infortunati liquidati in capitale o in rendita vitalizia, e delle proposte di legge relative

alla ricongiunzione delle posizioni previdenziali; il deputato Biagini che sollecita i lavori dei vari Comitati ristretti nominati a suo tempo dalla Commissione e in particolare quello costituito per lo studio dei problemi del collocamento obbligatorio degli invalidi e categorie assimilate.

Il Presidente Zanibelli si riserva di valutare le richieste ai fini dei futuri lavori della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11,50.

CONVOCAZIONI

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Mercoledì 24 maggio, ore 11.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Degli Esposti (Doc. II, n. 119) — Relatore: Colleselli;
contro il deputato Pezzino (Doc. II, numero 121) — Relatore: Milia;
contro il deputato Melloni (Doc. II, n. 135) — Relatore: Bressani;
contro il deputato Picciotto (Doc. II, n. 153) — Relatore: Bisantis;
contro il deputato Picciotto (Doc. II, n. 154) — Relatore: Bisantis;
contro il deputato Almirante (Doc. II, n. 156) — Relatore: Gagliardi;
contro il deputato Abelli (Doc. II, n. 164) — Relatore: Gagliardi.

II COMMISSIONE PERMANENTE (Affari interni)

Mercoledì 24 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori PICARDI ed altri: « Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3533) — Relatore: Mattarelli Gino — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4014) — Relatore Servadei — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

« Finanziamento dei programmi di ricerca fondamentale nel campo spaziale da svolgersi presso laboratori nazionali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4013) — Relatore: Di Giannantonio — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

« Aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per la assistenza dell'infanzia (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3482) — Relatore: Russo Spena — (*Parere della V Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

« Ordinamento della scuola materna statale » (*Approvato dal Senato*) (3990) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Dossetti.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 24 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (3846);

Basso ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

Bozzi ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relative alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744) — Relatore: Martuscelli.

— (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

VIZZINI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio-decreto 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale;

PERINELLI ed altri: « Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del Codice penale » — Relatore: Martuscelli.

— (*Parere della II e della XIV Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 24 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

CERUTI CARLO ed altri: Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (3252) — Relatore: Loreti;

CERUTI CARLO ed altri: Modifica alle disposizioni per l'annullamento delle marche di concessione governativa per la vidimazione annuale della patente di guida (1465) — Relatore: Loreti;

USVARDI ed altri: Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato (3685) — Relatore: Scricciolo — (*Parere della IV e della XIV Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

VILLANI ed altri: Modifiche alle norme in materia di perizia dei tabacchi delle coltivazioni di manifesto, di cui al regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato dalla legge 21 aprile 1961, n. 342 (3248);

SILVESTRI e REGGIANI: Nuove norme in materia di concessioni di manifesto per la coltivazione indigena del tabacco (3281);

— Relatore: Silvestri.

Esame della proposta di legge:

GAGLIARDI ed altri: « Autorizzazione a cedere al comune di Venezia il compendio demaniale « Sacca Serenella » sito nello stesso comune (3437) — Relatore: Longoni.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BIMA: Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 (3467) — Relatore: Scricciolo.

Esame della proposta di legge:

ALPINO: Estensione alle società di fatto o comunque irregolari delle agevolazioni tributarie previste dalla legge 18 marzo 1965, n. 170 (2603) — Relatore: Silvestri — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale (3577) — Relatore: Bima — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

Esame della proposta di legge:

GORRERI ed altri: Modifica alle disposizioni sulle pensioni privilegiate ordinarie a favore dei coniugi e superstiti di militari deceduti per cause di servizio (1037) — Relatore: Patrini — (*Parere della V e della VII Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 24 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle e delle proposte di legge:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314) — (*Parere della V Commissione*).

BERLINGUER LUIGI ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650) — (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689) — (*Parere della V Commissione*).

MONTANTI: « Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie (1183);

— Relatore: Ermini.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 24 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » (3669) — Relatore: Ripamonti — (*Parere della II, della IV e della VIII Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Trasferimento all'Ente autonomo del porto di Napoli dei servizi di illuminazione portuale e della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3769) — Relatore: Fortini — (*Parere della V Commissione*);

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire la seconda invasatura per le navi traghetto delle ferrovie dello Stato in Golfo degli Aranci (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3771) — Relatore: Greggi — (*Parere della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

BELCI e BOLOGNA: Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (3478) — Relatore: Carra — (*Parere della V e della X Commissione*);

RIPAMONTI ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218 « Provvedimenti per l'edilizia popolare » (3763) — Relatore: Carra.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 24 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Contributo straordinario dello Stato per la ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione » (3805) — Relatore: Fortini — (*Parere della V Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.